

Relazione illustrativa

1. Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4–*undevicies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, disciplina il sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative e della dirigenza scolastica (di seguito, Snv), definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento nel rispetto dell'autonomia scolastica e degli altri principi costituzionali sul riparto delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali.

L'intervento cerca di colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un'inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale.

In quest'ottica, l'Snv costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere, anche attraverso la valutazione, un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Lo scopo dell'intervento è teso al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, all'innalzamento dei livelli di apprendimento e allo sviluppo delle competenze degli studenti, al fine di favorirne il consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, nonché di facilitarne il successivo ingresso nel mercato del lavoro.

L'Snv persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) supportare le singole istituzioni scolastiche e formative nell'analisi dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato, al fine di promuovere un ciclo di autovalutazione, miglioramento, valutazione e verifica dei risultati conseguiti;

b) aiutare le istituzioni scolastiche e formative in situazioni critiche, sostenendo le azioni di miglioramento dalle stesse definite e promuovendo interventi di sistema finalizzati al superamento delle medesime criticità.

c) favorire la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività delle singole istituzioni scolastiche e formative, in una logica di confronto dei risultati, anche in ambito europeo e internazionale, mirato al perseguimento di obiettivi di miglioramento nello svolgimento delle attività didattiche e formative;

d) consentire la valutazione dei dirigenti scolastici, individuando il contributo che gli stessi offrono al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche, nel rispetto del quadro normativo generale di riferimento e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Passando all'articolato, l'**articolo 1** contiene le definizioni dei termini utilizzati nel regolamento per semplificarne la lettura.

L'**articolo 2** definisce gli obiettivi e l'organizzazione dell'Snv.

Il **comma 1** rinvia agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, precisando che gli stessi vengono perseguiti dall'Snv ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti. La disposizione, inoltre, individua i soggetti che compongono l'Snv: l'Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, l'Indire e il contingente ispettivo.

Il **comma 2** stabilisce che l'Snv supporta i direttori generali degli uffici scolastici regionali nella valutazione dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

I **commi 3 e 4** disciplinano gli atti con cui il Ministro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, delle quali l'Invalsi tiene conto ai fini del coordinamento funzionale:

- a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
- b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

Il **comma 5** dispone l'istituzione presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, della conferenza per il coordinamento funzionale dell'Snv, composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede, dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico di cui all'articolo 5, comma 3. La Conferenza adotta, su proposta dell'Invalsi, i protocolli di valutazione nonché il programma delle visite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e formula proposte al Ministro ai fini dell'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.

Il **comma 6** infine, nel richiamare quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dispone che le istituzioni scolastiche siano soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore.

L'**articolo 3** disciplina i compiti dell'Invalsi nell'ambito dell'Snv, lasciando immutate le attribuzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonché le competenze già previste da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'Invalsi, in particolare:

- a) assicura il coordinamento funzionale dell'Snv;
- b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche e formative da parte dei nuclei di valutazione esterna, di cui all'articolo 6;
- c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali l'Snv individua le istituzioni scolastiche e formative che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
- d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche e formative strumenti per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1;
- e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici;
- f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui all'articolo 6, comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ed entro le disponibilità di bilancio dell'Istituto. A tal fine, con propria deliberazione stabilisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di costituzione, accesso e gestione di detto elenco. Cura altresì la formazione degli ispettori che partecipano ai citati nuclei;
- g) redige un periodico rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale;

- h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.

L'**articolo 4** disciplina l'Indire.

Il **comma 1** individua i compiti dell'istituto nell'ambito dell'Snv incentrati sul supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche e formative.

Il **comma 2** in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha soppresso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas) e ripristinato l'Indire, definisce le ulteriori competenze dell'istituto:

- a) sviluppo di ambienti e servizi di *e-learning* volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
- b) sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica del sistema scolastico e formativo in coerenza con i risultati della ricerca internazionale, anche attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca e altri organismi tecnici e scientifici, sia pubblici che privati;
- c) monitoraggio e collaborazione alla realizzazione di misure di accompagnamento alle innovazioni relative agli ordinamenti scolastici, all'istruzione per gli adulti e all'istruzione tecnica superiore;
- d) collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;
- e) cooperazione con il Ministero per la gestione di programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.

L'**articolo 5** disciplina i compiti del contingente ispettivo nell'ambito dell'Snv e le modalità di individuazione dei dirigenti che ne fanno parte.

Il **comma 1** stabilisce che il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell'Snv partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 6, comma 3. Il numero di dirigenti che ne fanno parte è individuato con decreto del Ministro nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il **comma 2** regola la procedura per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1. I direttori generali devono rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisire le candidature dei dirigenti interessati e valutarle secondo criteri che valorizzino anche la pregressa esperienza nelle attività oggetto degli incarichi. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attività di valutazione.

Il **comma 3** dispone che il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo, sia designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero, con incarico rinnovabile una sola volta.

L'articolo 6 disciplina il procedimento di valutazione.

Il comma 1, individua le seguenti fasi:

- a) autovalutazione:
 - 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;
 - 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;
- b) valutazione esterna:
 - 1) individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienze ed efficacia definiti dall'Invalsi;
 - 2) visite dei nuclei di cui al comma 3, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
 - 3) ridefinizione dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;
- c) azioni di miglioramento:

definizione e attuazione degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali;
- d) rendicontazione sociale:

pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

Il comma 2 regola la composizione dei nuclei di valutazione esterna costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

Il comma 3 finalizza le azioni di cui al comma 1 anche alla individuazione delle aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il comma 4 prevede che i piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche e formative, siano comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 3.

L'articolo 7, detta le norme finali e transitorie.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento:

- a) sono abrogati gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
- b) cessano di avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, relativo all'organizzazione dell'Indire, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo all'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa (Irre);
- c) cessa altresì di avere efficacia ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

Le suddette disposizioni, tenendo conto della più recente evoluzione normativa, sono finalizzate a chiarire il quadro giuridico di riferimento dell'Indire che a causa della successione nel tempo di norme frammentarie, disomogenee, poco coordinate e talvolta incoerenti fra loro, presentava molteplici aspetti di incertezza interpretativa. Basti pensare che le disposizioni istitutive dell'Anas, contenute nella legge finanziaria per il 2007, nel decretare la trasformazione dell'Indire da ente vigilato ad agenzia autonoma, rinviavano la loro attuazione ad un apposito regolamento di organizzazione, mai adottato, senza prevedere nel contempo l'abrogazione delle norme specifiche che disciplinavano, all'interno del decreto legislativo n. 258 del 1999, l'organizzazione e le funzioni del medesimo Indire.